

di natalità cd. bonus bebè di cui all'art. 1, co. 125 L. n. 190/2014 e, per l'effetto, condannare l'istituto convenuto al versamento in loro favore degli emolumenti dovuti (a , € 1.600,00, a ' : € 2.400,00, a , € 800,00, a , he € 1.440,00, a ! € 960,00, a € 1.200,00, a € 1.600,00 e a € 1.120,00, e poi a € 2.240,00, , a i € 2.880,00, a € 1.120,00, a I € 3.040,00 oltre alle ulteriori somme maturate e maturande fino a che ne permangano le condizioni previste *ex lege* come per i cittadini italiani).

In particolare, i ricorrente lamentavano il contrasto dell'art. 1 co. 125 l. n. 190/2014 con le previsioni dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE che impone la parità di trattamento fra i "lavoratori" stranieri e i cittadini dello Stato europeo che li ospita per quanto riguarda il settore della sicurezza sociale (compresi i trattamenti di maternità e paternità assimilati e le prestazioni familiari); sostenevano l'immediata applicabilità del suddetto art. 12 della direttiva 2011/98/UE – benché non riprodotto nel d.lgs n. 40/2014 di recepimento – e chiedevano, pertanto la condanna dell'INPS al pagamento in loro favore del bonus bebè, nella misura sopra indicata, sussistendone tutte le condizioni, anche reddituali.

L'INPS si costituiva tempestivamente con memoria depositata in data 13.04.2017, eccependo l'inammissibilità del ricorso ex artt. 28 d.lgs. n. 150/2011 e 44 TU Immigrazione, chiedendone il rigetto anche nel merito in quanto i ricorrenti risultavano privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè di uno dei requisiti per poter beneficiare del bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014; l'INPS, inoltre, richiamava la direttiva 2003/109/CE (che prevedeva un potere di deroga degli Stati alla parità di trattamento in materia di prestazioni non essenziali, fra cui andava annoverato il bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014), e contestava che i ricorrenti avessero fornito prova idonea del requisito reddituale.

All'udienza del 05.07.2017, questo giudice si riservava.

Ritenuto ammissibile il ricorso ex artt. 28 d. lgs n. 150/2011 e 44 TU Immigrazione anche nei confronti dell'INPS, si osserva quanto segue.

L'art. 1 comma 125 della l. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto una prestazione sociale (c.d. "bonus bebè") disciplinata come segue: "*Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni*



figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione".

In pratica, i requisiti per accedere al beneficio sono: a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadini extra UE in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 3/2007; b) essere residenti in Italia; c) avere un ISEE non superiore a € 25.000 annui.

Ora, l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs n. 40/2014 di recepimento e nonostante la scadenza dei termini, è chiaro, preciso ("*i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004*") e incondizionato (in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo).

Esso dunque, nei rapporti di tipo verticale, ha efficacia diretta nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento, ponendosi nella gerarchia delle fonti al di sopra della legislazione nazionale, che deve essere disapplicata in caso di contrasto.

Se, infatti, la legislazione nazionale pone lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano realizza una forma di discriminazione oggettiva, sanzionabile a prescindere dalla convinzione soggettiva di chi la attui di agire in applicazione della stessa.

D'altra parte, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (v. sent. CGE 103/88 F.lli Costanzo).

Detto ciò, e passando al merito del ricorso, condizionare il riconoscimento del bonus bebè di cui all'art. 1 co. 125 l. n. 190/2014 ai figli di cittadini di stati extracomunitari, al possesso da parte di questi ultimi del permesso di soggiorno di lungo periodo, crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche "lavoratori", viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali (il richiamo dell'INPS alla diversa direttiva 2003/109/UE, che all'art. 11 prevede tale



possibilità con riguardo alla parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo, non è pertanto pertinente).

I ricorrenti, sono “lavoratori” straniero secondo la definizione datane dalla stessa direttiva, che al paragrafo 1 lett. b) e c), richiamato dall’art. 12, qualifica come tali i “*cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa ... ai quali è consentito lavorare*”, e i “*cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi*”. Il permesso di soggiorno di cui sono titolari i ricorrenti consente loro appunto di lavorare (permesso per motivi familiari o per lavoro subordinato con indicazione sul retro della notazione “permesso unico lavoro”). Gli stessi rientrano quindi fra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che come già detto non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l’altro, “*i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004*” (v. art. 12).

L’art. 3 di detto regolamento contiene un elenco che comprende alla lett. b) “*i trattamenti di maternità e paternità assimilati*” e alla lettera j) “*le prestazioni familiari*” (definite dalla lett. z) dell’art. 1 come “*tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I*”).

Il cd. bonus bebè di cui all’art. 1 co. 125 l. n. 190/2014 è un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (e quindi a “compensare i carichi familiari” secondo la definizione di cui sopra), senza peraltro essere un “assegno speciale di nascita”, essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Quanto alla nozione di soggiorno la stessa non può essere ricollegata alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata (che richiede, oltre ad un requisito temporale di almeno 5 anni di presenza in Italia, anche requisiti reddituali incompatibili con le funzioni di sostegno economico e familiare tipiche della provvidenza *de qua*, come di tutte le altre per cui sono state sollevate, in tema di prestazioni per gli invalidi, analoghe questioni avanti la Corte Costituzionale, risolte tutte con dichiarazioni di incostituzionalità delle norme di volta in volta scrutinate), ma semplicemente alla legalità del



soggiorno, che non attiene alla stabilità della condizione del soggiornante, ma alla sua effettività in senso sostanziale.

Nel caso di specie, non solo i ricorrenti sono legalmente soggiornanti, ma lo sono anche con certa stabilità, cioè da diversi anni e con un radicamento sul territorio stante il rapporto di lavoro da loro intrattenuti o dai rispettivi coniugi; risultano quindi in possesso di tutti i requisiti per beneficiare del bonus bebè richiesto.

Per quanto riguarda il requisito reddituale si osserva che, come richiesto dall'art. 1 co. 125 l. n. 190/2014, i ricorrenti presentano un ISEE inferiore non solo ad € 25.000 all'anno (requisito per accedere al beneficio), ma anche ad € 7.000 – fatto salvo che per i ricorrente – (requisito per ottenere il raddoppio dello stesso).

La prova è stata idoneamente a fornita attraverso la produzione dell'attestazione ISEE, determinato dall'INPS "sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi" (v. art. 11 co. 4 del DPCM 159/2013, cioè del regolamento concernente la revisione delle modalità, di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE). La stessa quindi non è una semplice autocertificazione.

Sulla scorta di tutto quanto esposto, l'INPS deve immediatamente cessare la condotta discriminatoria posta in essere e, per l'effetto, deve essere condannato a riconoscere a / € 1.600,00, a € 2.400,00, a € 800,00, a € 1.440,00, a € 960,00, a € 1.200,00, a € 1.600,00 e a € 1.120,00, e poi a € 2.240,00, a € 2.880,00, a € 1.120,00, a 3.040,00 oltre alle ulteriori somme maturate e maturande fino a che ne permangano le condizioni previste *ex lege* come per i cittadini italiani).

Ciò è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta contestata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo considerato l'orientamento consolidato a livello locale sul tema oggetto del contendere.

trattata.P.Q.M.

- accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento ai ricorrenti dell'assegno di cui all'art. 1 co. 125 l. n. 190/2014 e condanna l'INPS a pagare a / € 1.600,00, a € 2.400,00, a €



€ 800,00, a e € 1.440,00, a Lo € 960,00, a
T € 1.200,00, a (..... €
1.600,00 e a (..... € 1.120,00, e poi a F
L... € 2.240,00, , a L... € 2.880,00, a
i € 1.120,00, a I € 3.040,00 oltre alle ulteriori

somme maturate e maturande fino a che ne permangano le condizioni previste
ex lege come per i cittadini italiani;

- condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €
1.600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

Così deciso in Bergamo, il 13.07.2017

Si comunichi.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta

